

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SARARA, BARESSA E SIRIS PER LO SVOLGIMENTO IN
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE
(Artt. 30 e 98 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)**

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 20 (venti) del mese di febbraio,

TRA

- il **Comune di Sardara**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Roberto Montisci, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune, in Sardara, Piazza Gramsci n. 1, Codice Fiscale Comune 00570460923;
- il **Comune di Baressa**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, avv. Piergiorgio Corona, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune, in Baressa, Via Is Tellaias n. 6, Codice Fiscale Comune 80030310959;
- il **Comune di Siris**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Marco Floris, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune, in Siris, Via Nazionale n. 21, Codice Fiscale Comune 00074180951;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1
Oggetto**

I Comuni di Sardara, Baressa e Siris stipulano la presente Convenzione al fine di svolgere in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 10 del DPR 04.12.1997 n. 465.

**Art. 2
Finalità**

La finalità della presente Convenzione è quella di garantire lo svolgimento in forma associata di un servizio in conformità con le esigenze organizzative degli Enti e nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

**Art. 3
Modalità operative**

Con la presente Convenzione i Comuni di Sardara, Baressa e Siris stabiliscono che un unico Segretario Comunale presti servizio nei suddetti Enti nella seguente misura:

- 55,55 % Sardara, pari a n° 20 ore settimanali;
- 33,33 % Baressa, pari a n° 12 ore settimanali;
- 11,12 % Siris, pari a n° 4 ore settimanali.

Le prestazioni sono assicurate in ciascuno dei Comuni secondo una programmazione concordata tra i rappresentanti legali dei tre Comuni.

Il Comune capo-convenzione viene individuato nel Comune di Sardara.

Ai sensi della deliberazione n. 150 del 05/07/1999 dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, trattandosi di convenzione in cui è presente un Segretario titolare, lo stesso sarà Segretario della sede convenzionata.

Resta salva la facoltà di ciascun Comune di attribuire al Segretario Comunale eventuali incarichi aggiuntivi di

cui all'art. 97, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 4 **Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

I rapporti finanziari tra i due Comuni saranno ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri; pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita come segue:

- il 55,55 % in capo a Sardara;
- il 33,33 % in capo a Baressa;
- il 11,12 % in capo a Siris.

Qualora vengano attribuiti al Segretario incarichi aggiuntivi di cui all'art. 97, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000 i relativi oneri saranno integralmente a carico del Comune in cui il Segretario svolge tali funzioni, indipendentemente dalla percentuale di ripartizione delle ore stabilite nella presente convenzione.

Qualora gli incarichi aggiuntivi siano svolti in più di un Comune si procederà alla ripartizione in parti uguali dei relativi oneri tra i Comuni in cui si verifica la fattispecie.

Le spese per attività formative vengono ripartite in parti uguali tra i tre Comuni, eccetto quelle relative ad attività formative che si riferiscono a questioni particolari di un singolo Comune che non saranno oggetto di riparto ma dovranno essere pagate integralmente dal Comune interessato.

Le spese per missioni o trasferte effettuate nell'esclusivo interesse di un solo Comune non sono oggetto di riparto ma dovranno essere pagate direttamente dal Comune interessato.

Le spese di viaggio per recarsi da uno all'altro dei Comuni graveranno sul Comune presso cui avviene l'accesso.

Gli assegni dovuti al Segretario saranno anticipati dal Comune di Sardara, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi ai competenti Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il Comune di Sardara comunicherà a cadenza semestrale l'importo delle somme spese per il servizio di Segreteria agli altri Comuni, i quali dovranno corrispondere le quote di competenza al Comune di Sardara entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune di Sardara compilerà annualmente il riparto delle spese sostenute, che verrà comunicato ai Comuni di Baressa e Siris per l'approvazione e l'eventuale conguaglio.

Art. 5 **Trattamento economico**

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata verrà corrisposta ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16.5.2001, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento economico in godimento.

Art. 6 **Forme di consultazione**

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rappresentanti legali dei tre Comuni, da tenersi almeno una volta l'anno, al fine di verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 7

Durata e cause di scioglimento della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5 (cinque), a decorrere dal 1° marzo 2017. La convenzione si intende prorogata per uguale periodo, qualora non intervenga comunicazione di recesso da parte di uno dei Sindaci almeno 60 giorni prima.

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;
- b) recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni Comunali da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 8

Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 L. 241/1990.

COMUNE DI SARDARA
IL SINDACO

COMUNE DI BARESSA
IL SINDACO

COMUNE DI SIRIS
IL SINDACO